

Società

## La natura economica e finanziaria della fiscalità differita iscritta in bilancio

Dott.ssa Marta Lambertucci – Studio Palmeri Commercialisti Associati

Dott. Alessandro Tentoni, Studio Palmeri Commercialisti Associati

in collaborazione con Strategia Finanza e Controllo

### 1. Definizione

Le poste contabili che intendono rappresentare il fenomeno della fiscalità differita assumono contorni sfuggenti e fisionomia economico-finanziaria, sotto certi aspetti, controversa, soprattutto per quanto riguarda le voci dell'attivo.

E' appena il caso di precisare che la problematica trattata appartiene all'ambito civilistico della redazione del bilancio, benché strettamente dipendente dalle ripercussioni della normativa fiscale sul prelievo per imposte dirette in altri esercizi.

Se si intende inquadrare nel modo più esaustivo possibile la variegata casistica occorre allargare l'orizzonte a tutte quelle situazioni nelle quali matura un risparmio o un debito sul reddito d'impresa con scadenza in un periodo successivo, seguendo i dettami del principio della competenza economica, distinto rispetto all'onere o al credito tributario liquidato in dichiarazione, rappresentato dalle imposte correnti.

Sotto il primo profilo, relativo alle imposte anticipate o differite attive, ci si riferisce innanzitutto alle fattispecie del testo unico imposte sui redditi (TUIR) che prevedono una diminuzione futura del reddito imponibile a fronte di un aumento immediato, ovvero le differenze temporali temporanee deducibili, ricollegabili a ricavi tassati anticipatamente o a costi deducibili posticipatamente.

A questo proposito basti menzionare i compensi agli amministratori riconosciuti fiscalmente all'atto del pagamento ai sensi dell'articolo 95 comma 5 del TUIR, le svalutazioni crediti eccedenti i limiti previsti dall'articolo 106 comma 1, le imposte varie con rilevanza tributaria per cassa ex articolo 99 comma 1.

Altro esempio ricorrente di fiscalità attiva è rappresentato dalle perdite fiscali riportabili.

Nel novero in discorso vanno ricompresi altri istituti, quali ad esempio la deduzione ACE di cui al decreto legge n.201/11 eccedente rispetto al reddito imponibile, utilizzabile in successivi periodi, il *plafond* di ROL che può consentire la deduzione futura di interessi passivi o, viceversa, gli oneri finanziari superiori al ROL di periodo

scomputabili in altre annualità, sempre nel limite dell'ammontare assunto dal parametro citato.

Dal lato delle passività, e quindi delle imposte differite o differite passive, si segnalano le ipotesi in cui disposizioni del TUIR, generalmente, contemplanò un aumento futuro del reddito imponibile a fronte di una diminuzione immediata, attraverso le differenze temporali temporanee imponibili, equivalenti a ricavi tassabili posticipatamente o a costi deducibili anticipatamente.

A titolo esemplificativo ci si può riferire alle plusvalenze patrimoniali che, per beni posseduti da almeno tre anni o da almeno uno per le società sportive professionistiche, risultano imponibili per quote costanti finì ad un massimo di cinque, ai sensi dell'articolo 86 comma 4 del TUIR.

Poiché analoga scelta non può essere operata in bilancio, malgrado qualche tentativo in passato prontamente sanzionato dalla giurisprudenza, si sdoppia la competenza contabile e fiscale.

Per completezza espositiva si precisa che, qualora il disallineamento nella competenza civilistico/fiscale consegua a differenze temporali permanenti che non si riassorbono in periodi posteriori, non sussistono ragioni per rilevare attività o passività di questo tipo, in quanto la distorsione sull'entità dell'onere tributario rispetto all'ordinaria aliquota impositiva è irrecuperabile.

Mentre le attività e passività per imposte differite sono dotate di un sufficiente grado di certezza, come si chiarirà più diffusamente in seguito, in altri casi la normativa introduce situazioni di rischiosità o di opportunità, note come fiscalità latente.

Trattasi sovente della divergenza tra i valori contabili e quelli riconosciuti fiscalmente di una posta dello stato patrimoniale, cui non corrispondono differenze temporali nei componenti di reddito.

In tali fattispecie l'insorgere dell'effettivo debito o risparmio impositivo dipende dal realizzo dell'attività o dall'estinzione della passività/voce del patrimonio netto, eventi talvolta difficili da pronosticare, almeno nel breve periodo.

Tipico esempio di fiscalità potenziale ricorre nel caso di trasferimento d'azienda in occasione di operazioni straordinarie diverse dalla cessione, in cui il corrispettivo rappresentato in sostanza da quote o azioni può consentire la rivalutazione o la svalutazione civilistica di attività/passività, mentre gli importi riconosciuti ai fini tributari restano inalterati in continuità.

In simili contesti sull'elemento patrimoniale aleggia un rischio impositivo superiore a quello apparente, in caso di posta dell'attivo con iscrizione contabile maggiore del valore fiscale o di elemento passivo con valutazione civilistica superiore a quella riconosciuta ai fini delle imposte dirette; o, viceversa, si profila l'ipotesi di un risparmio d'imposta, nel caso di combinazione degli importi di bilancio/fiscali opposta per le attività e le passività.

## **2. Disciplina civilistica**

Prima di addentrarsi nel commento degli scarni aspetti normativi è opportuno precisare, onde circoscrivere l'effettiva portata della problematica, che l'eventuale rilevazione della fiscalità anticipata o differita produce uno spostamento di componenti di reddito positivi o negativi, attinenti al carico tributario, da un esercizio all'altro, ed in definitiva quindi una redistribuzione del risultato dei periodi interessati.

E' ben vero, peraltro, che tale risvolto accomuna in pratica tutte le valutazioni di bilancio, e che in un orizzonte di lungo termine le *performances* economiche di un'azienda tendono in ogni caso a coincidere con le correlate manifestazioni finanziarie.

Posto che gran parte del fenomeno in commento nasce dalla divergenza temporanea, in quanto suscettibile di riversamento in periodi d'imposta successivi, tra reddito di bilancio ante imposte e base imponibile su cui calcolare l'onere per imposte dirette da iscrivere in conto economico, consegue che la sua intensità dipende dai punti di convergenza tra la regolamentazione civilistica e quella tributaria.

In particolare, se l'ordinamento presceglie un sistema in cui le norme impositive dettano anche i criteri della valutazione contabile delle poste attive e passive, e quindi del correlato riflesso reddituale, si assiste ad un'interferenza fiscale sul bilancio ma non allo sdoppiamento tra utile/perdita al lordo delle imposte e base su cui determinare l'onere impositivo.

Pertanto in questa situazione, caratterizzata dal cosiddetto "binario unico" civilistico e fiscale, la problematica in esame perde rilievo.

Al contrario, in caso di disinquinamento tributario dei criteri di valutazione di bilancio, e quindi di "doppio binario", si verifica per converso il descritto disallineamento tra le due discipline e tende a sorgere, conseguentemente, l'esigenza della rilevazione della fiscalità differita.

Quest'ultimo sembra l'attuale scenario prevalente sposato dal nostro ordinamento, dopo fasi storiche di parziale avvicinamento al "binario unico".

Infatti l'articolo 109 comma 4 del TUIR, dopo aver sancito l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito non imputati al conto economico, introduce alle lettere a) e b) ampie possibilità di deroga, sia per i costi contabilizzati in precedenti periodi sia ammettendo specifiche disposizioni indipendenti dalla previa iscrizione civilistica (si pensi, a titolo di esempio, alla facoltà di deduzione frazionata per alcuni oneri pluriennali prevista dall'articolo 108 commi 1 e 2).

Sotto il profilo più marcatamente giuridico si deve subito rilevare che le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, dedicati alla redazione del bilancio d'esercizio, non prevedono esplicitamente l'iscrizione delle poste connesse alla fiscalità differita, se non per la presenza di specifiche voci dello stato patrimoniale (articolo 2424) e del conto economico (articolo 2425) introdotte dal decreto legislativo n.6/2003.

Inoltre la stessa fonte normativa ha inserito un apposito commento al n.14) della nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

Quindi la contabilizzazione delle imposte anticipate e differite potrebbe apparire in mano alla discrezionalità del redattore del bilancio, anziché rappresentare un obbligo.

Analizzando più approfonditamente il sistema delle norme vigente, tuttavia, già al vertice dei principi informativi della materia previsti dall'articolo 2423 comma 2 del codice civile sono presenti la "verità" e la "correttezza", che inducono ad una riflessione più meditata.

Infatti, la "verità" viene tradotta in attendibilità del bilancio, ovvero idoneità del documento a delineare con accettabile approssimazione l'effettiva configurazione del reddito e del capitale di periodo, senza tralasciare quindi elementi significativi.

Dal canto suo la "correttezza" richiede la considerazione dei principi contabili generalmente accettati per elaborare un rendiconto conforme alle proprie finalità, e proprio le regole tecniche nazionali ed internazionali prescrivono all'unisono la rilevazione della fiscalità differita al ricorrere di determinate circostanze, come chiariremo tra breve.

Inoltre, anche sul piano gerarchicamente inferiore dei principi redazionali di cui all'articolo 2423 bis la tesi trova conferma, in particolare con riguardo alla competenza economica e alla prudenza.

La prima si sostanzia nella correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio, che porta ad includere nel conto economico tutti quei componenti negativi che hanno concorso, o comunque attinenti, al conseguimento dei ricavi.

Dovrebbe risultare tra breve ancora più evidente che proprio l'integrazione e la rettifica del costo per le imposte, rispetto a quello misurato dalla variazione finanziaria verso l'erario, sono ispirate dal principio in esame, ricostruendo l'onere tributario associabile ai fatti gestionali del periodo.

Dal canto suo la prudenza tende a circoscrivere l'entità delle imposte differite che superano il vaglio della competenza economica, in quanto induce a computare nel reddito solo costi quantomeno probabili, nello specifico legati al gioco dei riversamenti delle differenze temporanee, e ricavi (o più esattamente rettifiche di componenti negativi) dotati di elevata probabilità di manifestazione.

Si deve altresì ritenere che tutte le voci inserite negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile richiedano l'obbligatoria accensione, al verificarsi ovviamente dei presupposti necessari.

Si è già notato, al riguardo, come i suddetti prospetti novellati dai decreti legislativi della riforma del diritto societario del 2003 accolgano ora le specifiche poste in parola, ed in particolare: fra le attività, all'interno del gruppo C) Attivo circolante, nella categoria II Crediti, la voce 4 ter) "imposte anticipate"; fra le passività, nell'ambito dell'area B) Fondi per rischi ed oneri, la voce "per imposte, anche differite".

La disciplina puntuale delle fattispecie in discorso è invece contenuta nel principio contabile OIC 25 intitolato "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito", oggetto di una revisione conclusa nello scorso mese di agosto.

Sul piano internazionale, si deve ricordare lo IAS 12 "Imposte sul reddito".

Si è già precisato che, sulla base del postulato della correttezza, i principi contabili generalmente accettati concorrono alla redazione del bilancio, in particolare svolgendo una funzione integrativa e interpretativa delle norme di legge.

Il requisito del generale accoglimento non può certo disconoscersi nei confronti di un elaborato dell'Organismo Italiano di Contabilità, ente preposto allo studio ed aggiornamento delle tecniche contabili nel settore pubblico e privato.

Tuttavia anche i principi contabili internazionali, fra l'altro diffusi come riferimento principale in strati sempre più ampi di imprese italiane, possono trovare applicazione a supporto della normativa di legge, secondo l'opinione prevalente, in ambiti non disciplinati compiutamente dai documenti dell'OIC.

Peraltro, nel caso di specie, non si ravvisano aspetti di maggior copertura informativa da parte dei IAS/IFRS rispetto agli elaborati nazionali.

Tra i punti essenziali dei due principi contabili, nell'OIC 25 si denota una maggiore attenzione al postulato della prudenza, in linea con la tradizione del nostro Paese.

Infatti, secondo il riferimento nazionale, il credito per imposte anticipate può essere iscritto in presenza di una "ragionevole certezza" nel recupero (la terminologia anglosassone corrispondente è: *It is more likely that not*), che richiede l'analisi del reddito imponibile prospettico futuro dell'impresa, e quindi dei risultati economici programmati, nonché della dinamica delle imposte differite già stanziata in un fondo.

Lo IAS 12, viceversa, presenta minore rigore, autorizzando l'iscrizione dell'*asset* in parola quando si reputi anche solo probabile l'assorbimento successivo.

La diatriba sembra perdere parte del suo vigore con l'attuale disciplina del riporto delle perdite per le società di capitali e gli enti commerciali, ex articolo 84 comma 1 del TUIR, che ne consente l'utilizzo senza limiti di tempo, benché entro il limite annuo dell'80% del reddito imponibile.

Anche dal lato delle imposte differite il documento internazionale favorisce un maggior automatismo, disponendo la rilevanza di tutte le differenze temporanee imponibili salvo, sostanzialmente, solo quelle derivanti dall'iscrizione iniziale dell'avviamento.

Sotto questo profilo, viceversa, l'OIC 25 sembra richiedere una maggior ponderazione dell'effettivo riversamento e del conseguente debito fiscale, sulla falsariga delle versioni

pre e post riforma che escludono quei casi con scarse possibilità di manifestazione dell'obbligazione monetaria.

Tale disamina, d'altra parte, conferma l'impostazione di fondo più spregiudicata dei principi IAS/IFRS nel perseguire il rispetto della competenza economica, a fronte di una maggior influenza dell'approccio prudenziale nelle regole domestiche, come poc'anzi segnalato.

Tra i principali aspetti trattati, entrambi gli elaborati prevedono la revisione in ogni esercizio delle poste accese alla fiscalità differita, per adeguare le valutazioni al nuovo quadro informativo; inoltre viene richiesta la rilevazione delle imposte differite attive e passive anche in presenza di differenza patrimoniali temporanee, che spesso si è accennato pongono invece problematiche di fiscalità latente.

Infine, è consentita la compensazione tra il credito per imposte anticipate ed il debito per imposte differite, qualora gli elementi reddituali fiscali sottostanti si annullino effettivamente, secondo le previsioni, nella stessa base imponibile.

### **3. Trattamento contabile**

Sul piano della rilevazione contabile esistono ben poche incertezze, una volta che la normativa civilistica integrata dai principi contabili ha individuato le poste tipiche da impiegare.

Preliminarmente giova ricordare che la dottrina, sulla scorta della normativa di ispirazione comunitaria, propone sul tema due metodi: il "Metodo delle imposte liquidate" ed il "Metodo di contabilizzazione dell'effetto delle imposte", con il secondo che affianca alla fiscalità corrente per gli importi a credito o a debito del periodo l'iscrizione dell'imposizione differita attiva o passiva.

Detto criterio, più ossequioso del principio della competenza economica, prevede poi due versioni: il "Metodo del debito fiscale" ed il "Metodo del differimento", con quest'ultimo che non prescrive il controllo annuale dell'importo iscritto nelle voci della fiscalità ritardata.

Pertanto gli assunti illustrati nelle regole tecniche nazionali e internazionali richiamate accolgono l'impostazione del "Metodo del debito fiscale".

Le scritture in partita doppia concernenti la casistica più frequente non pongono dunque particolari difficoltà, come di seguito illustrato.

Si ponga il caso di una differenza temporanea imponibile conseguente alla cessione di un macchinario dal costo storico di 4.000, fondo ammortamento 1.500, prezzo di vendita 3.000, posseduto da almeno tre anni, per il quale si opta per la tassazione frazionata della plusvalenza da realizzo di  $((3.000 - (4.000 - 1.500)) = 500$  per il tempo massimo di cinque periodi d'imposta.

L'analisi che segue considera per semplicità soltanto l'IRES, in quanto unica imposta che consente la suddivisione del ricavo in oggetto nell'arco quinquennale ipotizzato, nell'ambito del regime Irap ordinario per le società di capitali ed opzionale per imprese individuali e società di persone.

Si prevede che il provento risulti assoggettato, negli esercizi di riversamento, all'aliquota del 27,50%.

Pertanto il livello impositivo corrente colpisce 1/5 del ricavo, mentre quello differito passivo i 4/5 ( $400 \times 27,50\% = 110$ ).

Si supponga che l'IRES corrente ammonti a 1.100.

Quindi nell'anno di contabilizzazione della plusvalenza patrimoniale si rileva:

**IMPOSTE CORRENTI a DEBITI TRIBUTARI IIDD 1.100**

**IMPOSTE DIFFERITE a FONDO IMPOSTE DIFFERITE 110**

Già nel primo esercizio successivo, in presenza di una base imponibile IRES, la scrittura da comporre è:

FONDO IMPOSTE DIFFERITE a DEBITI TRIBUTARI 27,50

Se le imposte correnti sono pari a 900, occorre rilevare:

IMPOSTE CORRENTI a DEBITI TRIBUTARI IIDD 900

Come alternativa nelle scritture del secondo esercizio, il riversamento della differenza temporanea imponibile può transitare per il conto economico, secondo la nota tecnica dell'utilizzo dei fondi di accantonamento:

FONDO IMPOSTE DIFFERITE a UTILIZZO F. IMP. DIFF. -27,50

Di conseguenza, le imposte correnti accolgono quelle complessivamente liquidate nelle dichiarazioni, comprensive della quota rateizzata sulle plusvalenze:

IMPOSTE CORRENTI a DEBITI TRIBUTARI IIDD 927,50

Nel secondo periodo si manifesta una perdita fiscale di 2.000, utilizzabile solo ai fini IRES.

A questo proposito occorre considerare che la differenza temporanea imponibile di 100 riversata ai fini IRES ha concorso alla determinazione del reddito imponibile negativo di 2.000.

Pertanto, dopo una doverosa riflessione sulla ragionevole certezza del recupero, si propende per l'iscrizione della fiscalità anticipata di  $(2.000 \times 27,50\%) = 550$ , nel modo seguente:

CREDITI PER IMPOSTE ANT. a IMPOSTE ANTICIPATE 550

D'altra parte, la differenza temporanea imponibile IRES di 100 da riversare nel periodo viene sterilizzata a monte dalla perdita fiscale ipotizzata e produce il parallelo decremento del fondo per  $(100 \times 27,50\%) = 27,5$ , a motivo di un onere fiscale che nel secondo esercizio non viene più sostenuto.

La voce del conto economico corrispondente può ritenersi la stessa 22), prevista dai principi contabili qualora il fondo appostato si riveli esuberante; per cui si rileva:

FONDO IMPOSTE DIFFERITE a IMPOSTE ANTICIPATE 27,50

Nello stato patrimoniale al termine del secondo esercizio, troveranno posto al momento le seguenti poste:

ATTIVO

C 4 ter) Crediti per imposte anticipate 550

PASSIVO

B 2) Fondo imposte differite 55

mentre nel conto economico:

CONTO ECONOMICO:

22 b) Imposte anticipate - 577,50

Si noti che il fondo imposte differite di 55 riposa sulle due ultime quote della plusvalenza da ripartire per complessivi 200.

Sulla base della attuale normativa sul riporto delle perdite in società di capitali e enti commerciali, sopra richiamata, si può dedurre che nei due successivi esercizi le differenze temporanee IRES menzionate verranno comunque annullate per l'80%, e quindi per  $(200 \times 80\%) = 160$ , indipendentemente dal segno della base imponibile, e in parallelo si può già procedere alla compensazione tra la corrispondente frazione del fondo imposte differite  $(160 \times 27,50\%) = 44$  e, a concorrenza, il credito per imposte anticipate.

In contabilità si rileva:

#### FONDO IMPOSTE DIFFERITE a CREDITI PER IMP. ANT. 44

e nello stato patrimoniale del secondo esercizio le poste interessate assumono la seguente fisionomia definitiva:

#### ATTIVO

C 4 ter) Crediti per imposte anticipate 506

#### PASSIVO

B 2) Fondo imposte differite 11

Altra questione di estremo interesse ruota intorno all'ammissibilità del segno negativo per la voce 22) del conto economico, in caso quindi di imposte anticipate eccedenti rispetto alle eventuali imposte correnti e differite.

Si presenterebbe, cioè, nel rigo che accoglie l'onere per le imposte sul reddito di competenza economica dell'esercizio un anomalo valore di componente positivo.

La soluzione appare piuttosto dibattuta, e non sembra che la dottrina abbia assunto un atteggiamento univoco nel dilemma di considerare le imposte anticipate una mera rettifica di costo, e quindi limitate al livello dell'eventuale fiscalità corrente e differita, ovvero valore autonomo capace di ribaltare il segno algebrico della voce 22) del conto economico.

Certo è che in alcuni bilanci si assiste alla sorprendente trasformazione di un risultato ante imposte negativo in un utile d'esercizio, grazie all'iscrizione della fiscalità anticipata, talvolta anche su perdite di periodi precedenti per le quali non si erano ritenuto al momento ricorrente il requisito di ragionevole certezza per la rilevazione del credito.

Si presenta, da ultimo, un caso che sopra si è catalogato fra quelli di "fiscalità latente".

Si supponga la seguente situazione patrimoniale per una società che si accinge a conferire la propria azienda in una new.co:

Situazione patrimoniale	
Attivo	Passivo e Netto
Terreni 100	Debiti 200
Altre Attività 400	Patrim. Netto 300
Totale Attività 500	Totale a pareggio 500

Il valore economico viene peritato in 500.

Pertanto, a fronte di un ammontare del capitale sociale di costituzione della società conferitaria deciso per lo stesso importo e di valori contabili che esprimono un patrimonio netto di 300, sorge l'esigenza di iscrivere una differenza nell'attivo di 200. Tale posta viene ritenuta imputabile ad incremento del saldo contabile del terreno, che si disallinea quindi tra valutazione civilistica di 300 ed importo riconosciuto fiscalmente pari, in continuità, a 100.

In base a prospettive di vendita del terreno in oggetto in un breve periodo, sul plusvalore accertato di 200 si stima una fiscalità latente con l'aliquota complessiva del 31%, quindi di 62, a deconto del netto patrimoniale.

Pertanto la situazione patrimoniale della società conferitaria al termine dell'operazione straordinaria è la seguente:

Situazione patrimoniale	
Attivo	Passivo e Netto
Terreni 300	Debiti 200
Altre Attività 400	F. imposte diff. 62
	Patrim. Netto 438
Totale Attività 700	Totale a pareggio 700

Qualora, viceversa, gli intendimenti societari non prevedano una cessione del terreno quantomeno entro un certo lasso di tempo, il trattamento contabile più idoneo potrebbe avvalersi dei conti d'ordine, ed in particolare del sottosistema dei rischi.

#### 4. Natura dei valori

E' interessante, da ultimo, soffermarsi sulla sostanza economica delle poste patrimoniali tipiche che caratterizzano la rilevazione della fiscalità differita, anche al fine di una corretta analisi ed interpretazione dei bilanci interessati da tali movimentazioni.

La riflessione può prendere le mosse dal fondo imposte differite del passivo, che presenta una natura piuttosto definita.

Trattasi, infatti, di un fondo per rischi, in quanto esprime un debito potenziale, a volte incerto anche nella data di insorgenza oltre che nell'importo (variabile in funzione di cambi imprevedibili della normativa, entità della base imponibile dichiarata, rivalutazioni con rilevanza fiscale, operazioni straordinarie con affrancamento dei plusvalori, ecc.).

Da questo punto di vista appare, quindi, ineccepibile l'allocazione proposta dal legislatore civilistico proprio nell'area B) del passivo, "Fondi per rischi e oneri".

Per quanto concerne, invece, il credito per imposte anticipate, occorre subito precisare che si tratta di una posta creditoria anomala, in quanto non suscettibile di conversione in moneta.

Più esattamente, sotto questo profilo, segnala una riduzione molto probabile nel debito d'imposta futuro.

Questa conclusione viene in parte contraddetta alla luce del nuovo istituto della trasformazione in vero e proprio credito d'imposta, prevista dall'articolo 2 commi 55-58 del decreto legge n.225/10 e successive modificazioni.

Infatti, in presenza di alcuni requisiti previsti dalla normativa è consentito utilizzare l'importo delle imposte anticipate in compensazione nel modello F24 ovvero, per l'eccedenza, a rimborso, oltre che in cessione infragruppo.

In tali ipotesi residuali, quindi, la valenza dell'*asset* è perfettamente creditoria.

E' appena il caso di precisare che, in presenza di compensazione del credito d'imposta, si verifica comunque un anticipo del beneficio finanziario indotto dalla imposte differite attive, in quanto l'utilizzo nel modello F24 a riduzione dei debiti tributari dovrebbe indubbiamente precedere l'inserimento delle variazioni temporanee deducibili o delle perdite riportabili nella dichiarazione dei redditi successiva.

Quindi il credito per imposte anticipate presenta indubbia natura finanziaria, in talune ipotesi alla stregua di qualsiasi altra posta creditoria o, in altre più numerose, foriero di assicurare una riduzione più o meno accelerata di un'uscita monetaria futura.

Queste stesse considerazioni illuminano, altresì, sulla durata prevedibile di realizzo.

Infine, osserviamo che il valore iscritto per differenze temporanee deducibili evoca il fenomeno della sospensione di costi d'esercizio (nel caso di specie gli oneri tributari per imposte dirette) al fine di reinserirli in un successivo conto economico, proprio quindi della tipologia dei costi anticipati, affini dei risconti attivi.

Tale impressione può tuttavia rivelarsi fuorviante in quanto, a differenza dei suddetti valori rettificativi normalmente allocati nell'area D) dell'attivo dello stato patrimoniale, nel caso del credito per imposte anticipate si assiste a una seconda manifestazione finanziaria nell'esercizio del riversamento della differenza temporanea nei termini sopra precisati, oltre all'iscrizione del costo nel conto economico.

Marta Lambertucci – Studio Palmeri Commercialisti Associati

Alessandro Tentoni, Studio Palmeri Commercialisti Associati



[www.studio-palmeri.it](http://www.studio-palmeri.it)

**BOLOGNA**

Via delle Belle Arti, 8 (Palazzo Bentivoglio) 40126 Bologna ITALIA  
Tel +39 051 220555 Fax +39 051 225479  
*bologna@studio-palmeri.it*

**IMOLA**

Via Cavour, 47 40026 Imola (BO) ITALIA  
Tel +39 0542 33448 Fax +39 0542 33384  
*imola@studio-palmeri.it*

**ROMA**

Via Sabazio, 42 (scala A interno 3) 00186 Roma ITALIA  
Tel +39 06 68307179 Fax +39 06 68891984  
*roma@studio-palmeri.it*